



# COMUNE DI PIATEDA

(PROVINCIA DI SONDRIO)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 Reg. Delibere

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024**

L'anno 2024, addì 30 del mese di Aprile, alle ore 20.49, nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MARCHESINI SIMONE LUCA	Sindaco	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
PEDROLI STEFANO	Consigliere	SI
PUSTERLA ROBERTA	Consigliere	SI
SIMONINI GIOVANNA	Consigliere	SI
SVANOLETTI LORENZA	Consigliere	SI
MARCHETTI DAVIDE	Consigliere	SI
SCAMOZZI GIAN PIERO	Consigliere	SI
PARORA ALDO	Consigliere	SI
GAGGI ANDREA	Consigliere	NO
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
		Presenti: 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. OREGIONI FLAVIO.

Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

RICHIAMATA la propria deliberazione adottata in data odierna avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025" – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025" il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024 di € 303.128 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA 389/2023, di € 285.290,00;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento

di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del d.l. n. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

RITENUTO di intervenire, sulla base dell'art. 28 del regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, in favore delle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela adottando criteri necessari per l'individuazione dei beneficiari, riconoscendo nello specifico:

- la riduzione del 50% della tariffa variabile per i contribuenti che versano in condizioni di disagio economico che presentino domanda con un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 18.000,00 esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risieda anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse.

DATO ATTO che il costo complessivo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela verrà finanziato con risorse iscritte in bilancio.

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera viene determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 16 luglio 2024
- seconda rata: 16 dicembre 2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2024

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio in data 21 febbraio 2024, delibera n. 19, sull'importo del tributo, nella misura del 4%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Illustra l'argomento il Vice-Sindaco Barbara Vanotti.

*"Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul sito Internet del Comune –Home page- Audio sedute del Consiglio Comunale - (art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale)".*

VISTI i pareri favorevoli, riportati in allegato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica-contabile e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario approvato con deliberazione nella seduta odierna.
- 3) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 4) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
- 5) DI DARE ATTO che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%;
  - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.
- 6) DI INTERVENIRE, sulla base dell'art. 28 del regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, in favore delle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela adottando criteri necessari per l'individuazione dei beneficiari, riconoscendo nello specifico:
  - la riduzione del 50% della tariffa variabile per i contribuenti che versano in condizioni di disagio economico che presentino domanda con un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 18.000,00 esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risiede anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse.

- 7) DI DARE ATTO che il costo complessivo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela verrà finanziato con risorse iscritte in bilancio.
- 8) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
- prima rata: 16 luglio 2024
  - seconda rata: 16 dicembre 2024
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2024
- 9) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Sindaco, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, resa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri astenuti: n. 0

Consiglieri favorevoli: n. 10

Consiglieri contrari: n. 0

### **DELIBERA**

- 1) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 9**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **22/04/2024**

Il Responsabile di Settore

**Moira Giumelli**

## Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **22/04/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Chiara Roffinoli**

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale  
OREGIONI FLAVIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Flavio Oregioni in data 06/05/2024  
MARCHESINI SIMONE LUCA in data 06/05/2024

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2024



# COMUNE DI PIATEDA

(PROVINCIA DI SONDRIO)

**DELIBERA N. 7 del 30/04/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 06/05/2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 06/05/2024

Il Segretario Comunale  
OREGIONI FLAVIO

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 06/05/2024

Il Segretario Comunale  
OREGIONI FLAVIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Flavio Oregioni in data 06/05/2024

**UTENZE DOMESTICHE**

Nucleo familiare	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/anno
1 componente	€ 0,21	€ 64,60
2 componenti	€ 0,24	€ 129,19
3 componenti	€ 0,27	€ 145,34
4 componenti	€ 0,29	€ 177,64
5 componenti	€ 0,31	€ 234,16
6 o più componenti	€ 0,32	€ 274,53

**UTENZE NON DOMESTICHE**

n.	attività	Tariffe €/mq. parte fissa	Tariffe €/mq. parte variabile	Totale €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,21	0,73	0,94
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	1,54	1,98
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,33	1,18	1,51
4	Esposizioni, autosaloni	0,20	0,70	0,90
5	Alberghi con ristorante	0,70	2,46	3,16
6	Alberghi senza ristorante	0,52	1,83	2,35
7	Case di cura e riposo	0,62	2,19	2,81
8	Uffici, agenzie	0,65	2,30	2,95
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,36	1,26	1,62
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,57	1,99	2,56
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,70	2,46	3,16
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,47	1,65	2,12
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,60	2,11	2,71
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,53	1,87	2,40
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,36	1,26	1,62
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,16	11,10	14,26
17	Bar, caffè, pasticceria	2,37	8,34	10,71
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,15	4,04	5,19
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,00	3,52	4,52
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,95	13,91	17,86
21	Discoteche, night-club	0,68	2,40	3,08